

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROBERTO NATOLI

Nella seduta del 15/06/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 09/11/2005 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 01/10/2009, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede di condannare l'intermediario alla restituzione di € 662,56 a titolo di commissioni e premi assicurativi anticipatamente versati e non maturati, oltre spese di assistenza difensiva.

Il ricorrente, inoltre, afferma che, in sede di riscontro al reclamo, l'intermediario evidenziava di aver disposto a suo favore un rimborso di € 252,41, relativo alle commissioni bancarie e assicurative.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente e premette di aver già provveduto a rimborsare al ricorrente la somma di € 369,60, come da comunicazione inviata al rappresentante del ricorrente che allega, calcolata secondo il criterio del *pro rata*.

Rileva inoltre di aver già provveduto a rimborsare le commissioni assicurative e bancarie in sede di riscontro al reclamo, per un totale di € 252,41, somma che afferma essere stata incassata dal ricorrente.

Eccepisce, poi, la non rimborsabilità delle spese di assistenza legale, atteso che il procedimento innanzi all'ABF non necessita dell'assistenza di un legale e alla luce della natura seriale del ricorso, peraltro avente ad oggetto una materia non particolarmente complessa.

Chiede pertanto che il Collegio voglia dichiarare irricevibile l'istanza di rimborso integrale ovvero dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alle commissioni bancarie ed assicurative, rigettando le ulteriori istanze.

DIRITTO

Il Collegio richiama il costante orientamento dell'ABF secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione/pensione / con delegazione di pagamento: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Alla luce di tale orientamento, nel caso in esame gli "oneri erariali" devono qualificarsi, per pacifica giurisprudenza ABF, di natura *up-front*, salvo il caso di opacità della clausola o di individuazione, nella stessa, di attività di tipo *recurring*, circostanza non riscontrabile nel contratto di che trattasi.

Considerato che la somma messa a disposizione del ricorrente da parte dell'intermediario resistente corrisponde all'importo dovuto, considerata l'esiguità degli interessi legali su tale somma e ritenuto che, nonostante non risulti agli atti notizia dell'effettiva riscossione della somma da parte del ricorrente, le deduzioni dell'intermediario possono considerarsi una ricognizione di debito ex art. 1988 c.c., il Collegio, respinta ogni ulteriore istanza, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Il Collegio, respinta ogni ulteriore istanza, dichiara la cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI